

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/424 DELLA COMMISSIONE****del 14 marzo 2022****che modifica e rettifica gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda gli elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equini, prodotti a base di carne, latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari, budelli e animali acquatici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale relative all'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo, un territorio, o una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se provengono da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini. Il riferimento errato nel titolo della colonna 2 di tale elenco dovrebbe essere rettificato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

<sup>(1)</sup> GUL 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GUL 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (5) L'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. Nella quinta colonna di tale elenco, la voce relativa alla Serbia per quanto riguarda i suini dovrebbe riflettere i trattamenti di riduzione dei rischi B o C di cui all'articolo 1, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione <sup>(4)</sup>, applicata fino al 31 dicembre 2021, e che sono ora stabiliti nell'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno rettificare questa voce relativa alla Serbia e di conseguenza l'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (6) L'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di budelli. La Mongolia ha presentato alla Commissione la risposta a un questionario relativo all'ingresso nell'Unione di partite di budelli provenienti da tale paese terzo in termini di sanità pubblica e animale. La Mongolia ha inoltre fornito alla Commissione elementi di prova e garanzie sufficienti per essere inclusa in tale elenco, che dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere detto paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (7) L'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indicare il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti, figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione <sup>(5)</sup>, poiché quest'ultimo è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare l'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per includere una voce relativa all'Isola di Man, che figurava nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (8) L'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici vivi delle specie elencate. Tale allegato dovrebbe essere rettificato reinserendo le parti 2, 3 e 4 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate all'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937 della Commissione <sup>(6)</sup> e involontariamente soppresse da detto regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (9) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (10) Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto le modifiche e le rettifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione, del 19 agosto 2019, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni nell'Unione e il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da animali della specie suina provenienti dalla Repubblica di Serbia in seguito all'insorgenza della peste suina africana in tale paese e che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE (GU L 216 del 20.8.2019, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937 della Commissione, del 9 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi e che stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 36).

- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati e rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

ALLEGATO

Gli allegati I, IV, XV, XVI, XVII e XXI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati e rettificati:

1) nell'allegato I, il punto 10) è sostituito dal seguente:

«10) Nei riferimenti alla Serbia è escluso il territorio del Kosovo (\*)»

(\*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»

2) nell'allegato IV, parte 1, i titoli della tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Zona di cui alla parte 2	Gruppo sanitario	Categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale»
---	--------------------------	------------------	---	----------------------	---	---	----------------	-------------------

3) nell'allegato XV, parte 1, sezione A, la voce relativa alla Serbia è sostituita dalla seguente:

«RS Serbia	RS-0	A	A	B o C	A	D	D	D	D	D	Non autorizzato	MPNT <sup>(1)</sup> MPST»	
---------------	------	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	-----------------	------------------------------	--

4) nell'allegato XVI, parte 1, tra la voce relativa al Marocco e la voce relativa alla Nuova Zelanda è inserita la voce seguente relativa alla Mongolia:

«MN Mongolia	MN-0		Ungulati e pollame	CAS»									
-----------------	------	--	--------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5) nell'allegato XVII, parte 1, tra la voce relativa alla Groenlandia e la voce relativa a Jersey è inserita la voce seguente relativa all'Isola di Man:

«IM Isola di Man	IM-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT»										
---------------------	------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6) nell'allegato XXI, dopo la parte 1 sono aggiunte le parti 2, 3 e 4 seguenti:

«PARTE 2

**Descrizioni delle zone o compartimenti di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1**

<b>Nome del paese terzo o territorio</b>	<b>Codice della zona/del compartimento</b>	<b>Descrizione della zona</b>
Canada	<b>CA-1</b>	Columbia Britannica
	<b>CA-2</b>	Alberta
	<b>CA-3</b>	Saskatchewan
	<b>CA-4</b>	Manitoba
	<b>CA-5</b>	Nuovo Brunswick
	<b>CA-6</b>	Nuova Scozia
	<b>CA-7</b>	Isola del Principe Edoardo
	<b>CA-8</b>	Terranova e Labrador
	<b>CA-9</b>	Yukon
	<b>CA-10</b>	Territori del Nord-Ovest
	<b>CA-11</b>	Nunavut
	<b>CA-12</b>	Québec
Malaysia	<b>MY-1</b>	Malaysia occidentale peninsulare
Stati Uniti	<b>US-1</b>	L'intero paese eccetto gli Stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania
	<b>US-2</b>	Humboldt Bay (California)
	<b>US-3</b>	Netarts Bay (Oregon)
	<b>US-4</b>	Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)
	<b>US-5</b>	NELHA (Hawaii)

PARTE 3

**Condizioni specifiche di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1**

<b>A</b>	<p>Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale FISH-CRUST-HC devono essere originari di un paese terzo o territorio, o una zona o un compartimento dello stesso, elencato nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (*).</p>
<b>B</b>	<p>Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale MOL-HC devono essere originari di un paese terzo o territorio, o una zona o un compartimento dello stesso, elencato nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.</p> <p>Il presente certificato ufficiale può essere utilizzato solo per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano che sono conformi alle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi di cui all'allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), e ai criteri di sicurezza alimentare di cui all'allegato I, capitolo 1, punti 1.17 e 1.25, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (***)</p>
<p>(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).</p> <p>(**) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).</p> <p>(***) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).</p>	

PARTE 4

**Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 8 della tabella figurante nella parte 1**

Nessuna».